



Sezione Regionale FVG.

C.F. 94156650304

pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org

Il Presidente p.t.

cell. 328.5560373

Al Direttore Generale

ASUFC

asufc@certsanita.fvg.it

e per conoscenza:

Al Direttore Centrale Salute

Regione Aut. FVG

salute@certregione.fvg.it

Al Direttore Generale ARCS

arcs@certsanita.fvg.it

Al Sig. Presidente

OMCeO Udine

segreteria.ud@pec.omceo.it

Oggetto: Campagna screening regionale infezione da virus Epatite C (HCV). Allegato.

Con la lettera allegata (con evidenziazioni) i cittadini residenti nel territorio di competenza delle Aziende Sanitarie del Friuli Venezia Giulia vengono invitati ad aderire alla Campagna in oggetto; vengono descritte anche le modalità per prenotare la prestazione fornita gratuitamente e le ulteriori informazioni che si riportano di seguito:

- a. ***“È possibile accedere senza la richiesta del medico con l'allegato modulo di consenso compilato (pagina 4) e un documento di identità.”***
- b. ***“Inoltre, qualora avesse in programma di eseguire altri esami del sangue, sarà possibile aderire a questo screening facendone richiesta direttamente al momento della prenotazione o del prelievo.”***
- c. ***“Per altre informazioni può rivolgersi al suo medico di base”.***

Tali informazioni, così come riportate nelle citate lettere inviate ai cittadini coinvolti in FVG, ci inducono ad alcune **considerazioni**, ricordato che come al solito i contenuti di questa, come di altre comunicazioni istituzionali che ricevono i nostri assistiti, mai sono stati condivisi con le OO.SS. della Medicina Generale nonostante siano in qualche modo coinvolti anche i Medici di Medicina Generale del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta.

E allora analizziamo alcune di queste **criticità** contenute nel testo della lettera citata:

- a. perché l'estensore della lettera scrive ***“è possibile accedere senza la richiesta del medico con l'allegato ...”***: **non era molto più semplice scrivere “SI ACCEDE CON L'ALLEGATO ...”**? Vi sono altre (e/o alternative) “POSSIBILITA” e/o “MODALITA” di accesso? Quali?

- b. quale la **ratio** che induce l'estensore della citata lettera ad informare i destinatari che *“qualora avesse in programma di eseguire altri esami del sangue, sarà possibile aderire a questo screening facendone richiesta direttamente al momento della prenotazione o del prelievo”*: ci pare una vera e propria **INDUZIONE di prestazioni** con creazione di false aspettative negli assistiti nei confronti dei propri MMG! Pure con un COSTO per il SSR, non di certo benvenuto in questo periodo di scarse risorse per la Sanità. Infatti, puntualmente **sono aumentare le richieste ai MMG a ciclo di scelta di prescrizioni di esami di laboratorio** da parte degli assistiti interessati allo screening in oggetto: è sufficiente una verifica a campione incrociando tramite i Codici Fiscali degli assistiti le prestazioni laboratoristiche (con impegnativa del MMG) e il prelievo per lo Screening eseguiti nella stessa giornata, ad esempio in ottobre poi in novembre, ecc.; forse si voleva far sì che con questo escamotage se ne aumentasse l'adesione? Ma si sono calcolati i costi “collaterali” dovuti a questa improvvida e sfortunata formulazione di tale “invito”?
- c. chissà se l'estensore della lettera - il/la quale fa riferimento ai MMG a ciclo di scelta utilizzando l'accezione **“MEDICO DI BASE”** non solo desueta ma che non esiste né nelle norme e né nelle disposizioni pattizie che regolano il rapporto di lavoro parasubordinato di tale categoria professionale (scherzandoci su si potrebbe pensare ad un concetto geometrico-sanitario: $\text{base} \times \text{altezza} = \text{area distrettuale}$ ove operano i MMG ...) - è a conoscenza del fatto che ai MMG, per fornire *“informazioni”*, servirebbero, appunto, le relative informazioni: quando le Aziende Sanitarie hanno fornito tali (specifiche) informazioni? E quando le modalità affinché i MMG le possano fornire ai loro assistiti coinvolti nello Screening sono state condivise con le OO.SS. della Medicina Generale? Considerando che i MMG, TUTTI, non sono dipendenti quindi SUBORDINATI destinatari di ordini di servizio, ma PARASUBORDINATI i cui rapporti di lavoro in convenzione si svolgono su un piano di parità e l'Ente pubblico non ha alcun potere autoritativo all'infuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo (Cass., Sez. Lavoro, 10.01.2023 n. 4524; Cass. SS.UU. 08.04.2008 n. 9142; Cass., Sez. Lav., n. 18975/2015; Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale, per la Regione Lombardia di data 22.1.2020).

Si rimane in attesa di riscontri ai sensi della legge 241/1990 e smi.

Distinti saluti

Gonars, 6 novembre 2023

Dott. Stefano Vignando